

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — *Uszodaépítő kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály*

(Causa C-392/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto a detrazione dell'imposta versata a monte — Nuova normativa nazionale — Requisiti relativi al contenuto della fattura — Applicazione con effetto retroattivo — Perdita del diritto a detrazione)

(2010/C 317/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Uszodaépítő kft

Convenuto: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

Oggetto

Interpretazione degli artt. 17 e 20 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché dei principi generali del diritto comunitario — Nuova normativa nazionale sull'IVA che accorda ai soggetti

passivi il diritto di optare per la sua applicazione, anche con effetto retroattivo, alle pratiche in corso alla data della sua entrata in vigore — Applicazione con effetto retroattivo, pena la perdita del diritto alla detrazione, delle nuove disposizioni relative alle condizioni relative al contenuto della fattura

Dispositivo

Gli artt. 167, 168 e 178 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione retroattiva di una normativa nazionale che, nell'ambito di un regime di inversione contabile, subordini la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto per prestazione di servizi di costruzione alla rettifica delle fatture relative a tali operazioni ed al deposito di una dichiarazione complementare di rettifica, qualora l'autorità fiscale interessata disponga di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell'imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario delle operazioni in questione e per verificare l'importo dell'imposta detraibile.

(¹) GU C 11 del 16.1.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Repubblica di Polonia) — *Oasis East sp z o.o./Minister Finansów*

(Causa C-395/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Adesione di un nuovo Stato membro — Diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione dell'imposta relativa a talune prestazioni di servizi — Controparti contrattuali stabilite in un territorio definito come «paradiso fiscale» — Facoltà per gli Stati membri di mantenere regole di esclusione del diritto alla detrazione al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva IVA)

(2010/C 317/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I

Parti

Ricorrente: Oasis East sp z o.o.

Convenuto: Minister Finansów

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché dell'art. 176 della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47, pag. 1) — Normativa nazionale, già in vigore prima dell'adesione, che esclude il diritto a detrazione dell'imposta relativa alle prestazioni di servizi per cui il pagamento viene effettuato a favore di un soggetto di diritto avente il domicilio, la sede o l'amministrazione centrale in un territorio considerato come un «paradiso fiscale»

Dispositivo

L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, le cui disposizioni sono state, in sostanza, riprese all'art. 176 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve interpretarsi nel senso che esso non autorizza il mantenimento di una legislazione nazionale, applicabile al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva 77/388 nello Stato membro interessato, che escluda in maniera generale il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte in occasione dell'acquisto di servizi importati, il cui prezzo è pagato direttamente o indirettamente ad una persona stabilita in uno Stato o territorio definito come «paradiso fiscale» dalla suddetta legislazione.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 settembre 2010
— Evets Corp./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-479/09 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo DANELECTRO — Marchio figurativo QWIK TUNE — Domanda di rinnovo della registrazione del marchio — Richiesta di restitutio in integrum — Mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di rinnovo della registrazione del marchio)

(2010/C 317/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evets Corp. (rappresentante: S. Ryan, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 23 settembre 2009, cause riunite T-20/08 e T-21/08, Evets/UAMI, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 novembre 2007, R 603/2007-4, che respingeva il ricorso presentato contro la decisione della divisione per l'amministrazione dei marchi e le questioni giuridiche e dichiarava che la richiesta di «restitutio in integrum», presentata dal ricorrente al fine di ottenere il reintegro nei suoi diritti relativi al rinnovo del marchio denominativo «DANELECTRO», era considerata non presentata perché tardiva — Mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di rinnovo dei marchi.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evets Corp. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30 gennaio 2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 settembre 2010
— Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-481/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/7/CE — Qualità delle acque di balneazione — Omessa trasposizione nel termine impartito)

(2010/C 317/21)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e M. Thomannová-Körnerová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Jirkalová, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, nel termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 febbraio 2006, 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64, pag. 37)